



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/10/2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATI L.N.D.

Si pubblica di seguito il link del sottoelencato Comunicato Ufficiale emesso dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- C.U. n. 190: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13630-comunicato-ufficiale-n-190-commissione-accordi-economici-presso-la-lnd>

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 SVINCOLO CALCIATORI (ART. 117 N.O.I.F.)

Esaminata la documentazione depositata ai sensi dell'art. 117 NOIF; Si comunica lo svincolo dei seguenti calciatori:

2396214	CATENACCIO Francesco	26.01.2006	LAVELLO
2376314	PALLADINO Gianmario	01.06.2002	PATERNICUM

3.2 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, i/le calciatori/calciatrici sottoelencati/e sono autorizzati/e all'attività agonistica:

ALAGIA Giuseppe	nato il 10.02.2009	FOOTBALL CLUB AVIS LAURIA
BIANCO Federico	nato il 04.09.2009	V.R. EPISCOPIA CALCIO 2023
CIRIGLIANO Mario	nato il 15.03.2009	CASTELSARACENO
COPPOLA Angelo	nato il 20.02.2009	POLISPORTIVA SANTANGIOLESE 2024
SIGNORE Silvio	nato il 31.07.2009	CASTRUM VIGGIANELLO
TANCREDI Fatima	nata il 12.07.2010	SEVENTEEN POTENZA
VITALE Francesco	nato il 05.05.2009	CASTELSARACENO

** CALCIO A 11 **

PRIMA CATEGORIA

3.3 PROGRAMMA GARE - GIRONE A

4^ giornata di andata

A.S.D. FILIANO	F.S.T. RIONERO	COMUNALE FILIANO	13/10/24 15:30	4A
----------------	----------------	------------------	----------------	----

5^ giornata di andata

A.S.D. FILIANO	CANDIDA 1984	COMUNALE FILIANO	20/10/24 15:30	5A
----------------	--------------	------------------	----------------	----

3.4 VARIAZIONE GARA

GARA ATELLA - PIETRAPERTEOSA DOLOMITI L. del 13.10.2024

A seguito dell'indisponibilità del campo di gioco, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 13.10.2024 alle ore 15.30 presso il **campo Comunale di Scalera di Filiano**.

UNDER 19**3.5 INIZIO CAMPIONATO**

Si comunica a tutte le Società che il Campionato Regionale Under 19 Stagione Sportiva 2024/25 avrà inizio **nelle giornate di lunedì 28 e martedì 29 ottobre 2024**.

3.6 CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 S.S. 2024/2025 - GIRONI

Si trascrive di seguito la composizione dei Gironi A, B, C e D del Campionato Regionale Under 19 S.S. 2024/2025:

<u>GIRONE A</u>	<u>GIRONE B</u>
ANGELO CRISTOFARO OPPIDO AS MELFI 1929 CALCIO SAN CATALDO CANDIDA 1984 CIRCOLO SPORT VULTUR 1921 LAVELLO PIETRAGALLA SPORTING LAVELLO ORAZIANA VENOSA	A.S.D. LYKOS ASSOPOTENZA AVIGLIANO CALCIO PZ BRIENZA CALCIO MARMO PLATANO PATERNICUM POLISPORTIVA TITO S.C. VIETRI VIRIBUS POTENZA 1999
<u>GIRONE C</u>	<u>GIRONE D</u>
ACS 09 CASTRUM VIGGIANELLO CORLETO PERTICARA LAGONEGRO 1929 MARATEA MOLITERNO REAL CHIAROMONTE SANTARCANGIOLESE VIGGIANO	ATLETICO MONTALBANO ELETTRA MARCONIA FERRANDINA 17890 GROTTOLE MIGLIONICO CALCIO MONTESCAGLIOSO CALCIO POLICORO CALCIO & ACADEMY POMARICO TRICARICO POZZO DI SICAR

**** CALCIO A 5 ******SERIE C/2****3.7 VARIAZIONE GARA**

GARA VIGGIANO - PATERNICUM del 12.10.2024

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata sabato 12.10.2024 alle **ore 18.00** presso il Palavejanum di Viggiano.

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dai sostituti Giudici Sportivi, Avv. Vincenzo Margiotta e Avv. Antonio Carlucci, nella seduta del **11/10/2024**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 - ALLIEVI

GARE DEL 05/10/2024

ERRATA CORRIGE GARA POLICORO CALCIO & ACADEMY - HELLAS VULTURE

Con un proprio supplemento di rapporto, l'Arbitro della gara sopra indicata ha precisato che, per una sua errata trascrizione sul referto dei giocatori colpiti da provvedimenti disciplinari, sono state riportate con C.U. 37 del 09.10.2024, le squalifiche dei giocatori MESTAOUI SAMIR, PUCCIARIELLO DAVIDE e SURIANO NICOLA, tutti del POLICORO CALCIO & ACADEMY, anziché le ammonizioni comminate agli stessi dal D.G.

Tanto premesso devono ritenersi nulle le squalifiche dei calciatori MESTAOUI SAMIR, PUCCIARIELLO DAVIDE e SURIANO NICOLA e si riportano, a rettifica di quanto trascritto sul predetto C.U. 37, le decisioni esatte assunte dal Giudice Sportivo:

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

MESTAOUI SAMIR	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
PUCCIARIELLO DAVIDE	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
SURIANO NICOLA	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)

ERRATA CORRIGE GARA POLISPORTIVA TITO - FRANCO SELVAGGI

Con un proprio supplemento di rapporto, l'Arbitro della gara sopra indicata ha precisato che per una sua errata trascrizione sul referto indicava come espulso l'allenatore in seconda DI PEDE NICOLA della società FRANCO SELVAGGI anziché, in maniera esatta, l'allenatore RUSSO FRANCESCO della medesima società. Tanto premesso, deve ritenersi nullo il provvedimento nei confronti di DI PEDE Nicola e si riporta, a rettifica di quanto trascritto con C.U. 37 del 09.10.2024, la decisione esatta assunta dal Giudice Sportivo:

- **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GARA

RUSSO FRANCESCO (FRANCO SELVAGGI)

Usa linguaggi e gesti ingiuriosi nei confronti del DG.

5. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE

5.1 RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. HELLAS VULTURE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATE SUL C.U. N. 30 DEL 25/09/2024.

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Marco Saraceno - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **11/10/2024** ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla società **A.S.D. HELLAS VULTURE** avverso le decisioni del **Giudice Sportivo** pubblicate sul **C.U. n. 30 del 25/09/2024**, consistenti nella **squalifica per otto gare effettive** inflitta al calciatore **Cittadini Enea Salvatore**; **per tre gare effettive** inflitta al calciatore **Bagarozza**

Francesco; per tre gare effettive inflitta al calciatore **Lamorte Enrico** nonché nell'**ammenda di Euro 150,00** comminata alla ridetta **Società**;

Verificato, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'**art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata, all'udienza del **07 OTTOBRE 2024**, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**, la Società reclamante **A.S.D. HELLAS VULTURE**, rappresentata dal **Dirigente** Sig. **Michele Lamorte**, il quale si riportava al **ricorso** introduttivo chiedendone integrale accoglimento;

Procedutosi, ex **art. 50, commi 4 e 8, C.G.S.**, all'audizione del **D.G.**, Sig. **Antonio Langone**, assistito, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A.**, Sig. **Francesco Manzi**, entrambi collegati in videoconferenza;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Accertato come il reclamante **Sodalizio** abbia chiesto, mediante il proposto ricorso: **1) In via preliminare** sospendere in via cautelativa le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale ex **art. 19, comma 2, C.G.S.**; **2) In via principale**, annullare le squalifiche inflitte ai tesserati **Cittadini Enea Salvatore, Bagarozza Francesco e Lamorte Enrico**, nonché la sanzione pecuniaria inflitta all'**A.S.D. Hellas Vulture** e per l'effetto annullare, se del caso, la delibera del Giudice Sportivo laddove ha assegnato gara persa alla società **A.S.D. Hellas Vulture** e ogni atto conseguente, connesso e collegato, disponendo che si disputi nuovamente la gara; **3) In subordine, senza riconoscimento alcuno: con riferimento al tesserato Cittadini Enea Salvatore**, previa derubricazione del fatto nella fattispecie di cui all'**art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.**, e previo riconoscimento, in ogni caso, dell'attenuante di cui all'**art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S.** e/o di quella di cui all'**art. 13, comma 2, C.G.S.**, rideterminare in melius il trattamento sanzionatorio anche in ragione dell'evidente sproporzione tra la squalifica inflitta e la condotta contestata; **Con riferimento al tesserato Bagarozza Francesco**, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'**art. 39 C.G.S.**, e previo riconoscimento, in ogni caso, dell'attenuante di cui all'**art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S.** e/o di quella di cui all'**art. 13, comma 2, C.G.S.**, rideterminare in melius il trattamento sanzionatorio; **Con riferimento al tesserato Lamorte Enrico**, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'**art. 39 C.G.S.**, e previo riconoscimento, in ogni caso, dell'attenuante di cui all'**art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S.**, e dell'ulteriore diminuzione ai sensi dell'**art. 13, comma 2, C.G.S.**, rideterminare in melius il trattamento sanzionatorio; **Con riferimento all'A.S.D. Hellas Vulture**, ridurre la sanzione pecuniaria inflitta nella pena ritenuta di giustizia e, comunque, in una misura non superiore a quella inflitta all'**A.S.D. AssoPotenza**;

Rilevato, in via preliminare, come la richiesta di sospensione cautelare avanzata dal ricorrente **Sodalizio**, ex **art. 19, comma 2, C.G.S.**, non possa trovare accoglimento, considerato il breve lasso di tempo in cui, questa **Corte**, ha espletato sia la fase istruttoria sia quella decisionale, in ossequio ai principi

di celerità e speditezza che caratterizzano il processo sportivo, escludendo, pertanto, qualsiasi pregiudizio dovuto a potenziali ritardi;

Valutato come, a sostegno del proprio reclamo, la **Società ricorrente**, abbia evidenziato come la gara si svolgeva in un clima decisamente ostile alla squadra ospitata (**Hellas Vulture**), sia per l'atteggiamento violento dei calciatori avversari, sia per le intemperanze del pubblico di casa; come il calciatore **Cittadini Enea Salvatore** avesse subito un violento calcio allo stomaco da parte del n° 10 (**Rufrano Elia**) della squadra avversaria - episodio sfuggito al **D.G.** - e come, lo stesso, si fosse rivolto all'**Arbitro**, ponendogli una mano sulla spalla, al solo scopo di richiamarne l'attenzione sull'accaduto, senza, tuttavia, porre in essere alcuna spinta nei confronti dello stesso; come il calciatore **Bagarozza Francesco** avesse commesso fallo sull'avversario, non a gioco fermo, bensì durante un'azione di gioco, in cui, lo stesso, nel tentativo di colpire il pallone, colpiva involontariamente l'avversario essendo stato da questi sbilanciato; come il calciatore **Lamorte Enrico** interveniva a difesa del padre, **Lamorte Michele**, (che, nell'occasione, svolgeva le funzioni di **Assistente dell'Arbitro**) in quanto veniva insultato dal calciatore n° 16 (**Loria Gerardo**) dell'**Assopotenza**, ma, comunque, senza venire a contatto con l'avversario, essendo stato trattenuto dai compagni di squadra; come, l'ammenda di Euro 150,00 dal **G.S.** comminata alla **Società reclamante**, sia ritenuta del tutto ingiusta, in quanto, a ragione della stessa, il parapiglia generatosi sugli spalti sia stato provocato principalmente dai tifosi della squadra locale, presenti in maggioranza, e come, pertanto, contrariamente a quanto dal **D.G.** refertato, le frasi ingiuriose non sarebbero attribuibili ad un sostenitore della **compagine ospitata**, attesa la confusione che regnava sugli spalti durante la gara;

Valutato, ulteriormente, come i predetti motivi di ricorso siano stati corroborati dalle dichiarazioni rese dal Sig. **Raffaele Monaco** (**Allenatore** della **Hellas Vulture**) - ascoltato come teste - nonché dallo stesso **dirigente Michele Lamorte**, i quali riferivano, inoltre, che il **D.G.**, al 30° del primo tempo, essendo in stato confusionale a causa del caldo, manifestava l'intenzione di non proseguire la gara, salvo, poi, decidere di continuare la stessa a seguito dell'intervento del **Designatore** della **Sezione Arbitri di Potenza**; che, a fine partita, i sostenitori della **Società ospitante**, si rendevano protagonisti di svariati episodi di violenza, tra cui quello ai danni del **calciatore** della **Hellas Vulture** **Genosa Mattia Donato**, attinto da uno sputo al volto, nonché nei confronti dello stesso **dirigente Michele Lamorte**, il quale veniva energicamente spintonato al rientro negli spogliatoi;

Valutato, tuttavia, come le motivazioni dal reclamante **Sodalizio** addotte - tendenti ad attenuare, se non addirittura ad escludere, la responsabilità dei propri **tesserati** e **sostenitori** in ordine ai fatti loro contestati - non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal **D.G.** in sede di audizione rese, dalle quali, di converso, è stato possibile ottenere puntuale conferma di come, al 21° del primo tempo, il **calciatore** della **Hellas Vulture** - **Cittadini Enea Salvatore** - non condividendo una decisione tecnica da questi adottata, rivolgeva dapprima frasi offensive all'indirizzo di un calciatore avversario e, subito dopo, rivolgeva all'**Arbitro** la frase irriguardosa riportata a referto. Di come, il ridetto **calciatore**, all'atto dell'estrazione del cartellino, spingeva il **D.G.** ponendogli le mani sul petto, facendolo indietreggiare di qualche metro, senza tuttavia procurargli alcun danno fisico; nonché di come, nell'abbandonare il terreno di gioco, avesse continuato a proferire, nei confronti del **Direttore di Gara**, le frasi ingiuriose ed irriguardose riportate a referto;

Preso atto, inoltre, di come il **D.G.** abbia escluso che il **Cittadini** avesse subito provocazioni da parte dei calciatori della squadra antagonista, precisando come, invece, a sua volta, il ridetto calciatore avesse proferito epiteti ingiuriosi all'indirizzo di un avversario facendone riferimento alla statura;

Atteso, nondimeno, come il **D.G.**, con riferimento alla posizione del tesserato **Bagarozza Francesco**, abbia confermato quanto riportato a referto, ossia che il tutto avveniva a gioco fermo, quando il pallone aveva già oltrepassato la linea di porta, e che, pertanto, quella tenuta dal ridetto **calciatore**, costituisse condotta violenta posta in essere nei confronti del n° 16 della squadra avversaria, il cui intervento difensivo, evidentemente, ne aveva sminuito ovvero ridimensionato le ambizioni (cd. *fallo di frustrazione*);

Valutato, ulteriormente, come in merito alla posizione del calciatore **Lamorte Enrico (Capitano)** il **D.G.** abbia confermato la circostanza per cui lo stesso avesse offeso verbalmente il calciatore n. 16 dell'**Assopotenza** e, con fare minaccioso, si fosse a questi avvicinato spingendolo ripetutamente;

Accertato che, per quanto concerne la condotta del **pubblico** presente sulle tribune, il **D.G.** abbia confermato quanto riportato a referto circa le frasi offensive rivolte al suo indirizzo, per tutta la durata del secondo tempo, da uno spettatore riconducibile alla **Società Hellas Vulture**; ribadendo come abbia potuto identificarne, con assoluta certezza, la provenienza, dal momento che, il soggetto in questione, esultava ogni qualvolta si fosse verificato un episodio di gioco favorevole al **ricorrente Sodalizio**, mentre, di converso, protestava per ogni episodio allo stesso sfavorevole; inoltre, durante la gara, il ridetto spettatore si rivolgeva ai tesserati dell'**Hellas** chiamandoli per nome;

Rilevato, infine, come il **D.G.** abbia dichiarato di non aver mai avuto l'intenzione di interrompere la gara, confermando, invece, come il suo stato di salute psico-fisico fosse stato ottimale;

Ritenuto, pertanto, come la richiesta di *derubricazione* avanzata dalla **Società ricorrente** non possa trovare accoglimento dal momento che, la ricognizione dei fatti effettuata, è stata sufficiente a ricondurre il comportamento del **calciatore Cittadini Enea Salvatore** nel perimetro dell'**art. 36, primo comma, lettera b) C.G.S. (Condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, concretizzatasi in un contatto fisico)** e non anche nella previsione dell'**art. 36, primo comma, lettera a) C.G.S. (Condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara)**, atteso che, la spinta operata nei confronti del **D.G.** avendone provocato l'indietreggiamento di alcuni metri, va inquadrata nell'ambito di un'attività impetuosa ed incontrollata che, di fatto, integra gli estremi della volontaria aggressività con coercizione operata su altri e che, tenuto conto delle reiterate ingiurie proferite sia nei confronti dello stesso **Direttore di Gara** che nei confronti dei **calciatori** avversari, ne escludono qualsivoglia attenuazione della condotta. *Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, l'Ordinamento Federale non può, in alcun modo, tollerare fenomeni di violenza nei confronti degli Ufficiali di Gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. La figura del Direttore di Gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta, infatti, più propriamente, di una figura istituzionale che in campo rappresenta il Regolamento di Gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (cfr. CFA, SS.UU. n. 73/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 75/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 76/2023-2024; CSA, SS.UU., C.U. n. 146/CSA 15 maggio 2019);*

Verificato, inoltre, come la richiesta di *riqualificazione* della condotta ascrivibile ai calciatori **Bagarozza** e **Lamorte**, avanzata dalla **Società ricorrente**, non possa aver luogo dal momento che, la ricognizione dei fatti effettuata, è stata sufficiente a ricondurre il comportamento dei ridetti **tesserati** nel perimetro dell'**art. 38 C.G.S. (Condotta violenta dei calciatori)** e non anche nella previsione dell'**art. 39 C.G.S. (Condotta gravemente antisportiva)**, atteso che, quest'ultima, si *risolve in un comportamento meramente negligente o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco* (cfr. **Corte Gius. Federale, C.U. n. 161/CGF, 10/01/2014**). Gli episodi che hanno visto coinvolti i sopraindicati **calciatori**, si sono verificati, invece, entrambi a gioco fermo. Ragion per cui non è possibile ricondurre la condotta nell'alveo di una fattispecie meno grave rispetto a quella agli stessi contestata e sanzionata;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto esposto, come questo **Collegio** non possa riconoscere alcuna attenuante e, di conseguenza, procedere ad alcuna mitigazione delle sanzioni dal **G.S.** inflitte ai **calciatori Cittadini, Bagarozza e Lamorte**, né tantomeno considerare la possibilità di riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla **Società Hellas Vulture**, non avendo il **D.G.** espresso alcun dubbio circa la provenienza delle frasi ingiuriose a lui rivolte e certificate nel proprio Rapporto di gara;

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, così decide:

- **Rigetta** il ricorso dalla **Società A.S.D. HELLAS VULTURE** proposto avverso le decisioni dal **G.S.** assunte e riportate nel **C.U. n. 30 del 25/09/2024**;
- **Dispone** incamerarsi la tassa reclamo, se versata;
- **Manda** alle Segreterie di **C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 11/10/2024

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)